

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 1 - Finalità

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, di propria iniziativa o su richiesta degli aventi diritto, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, al fine di rimuovere le cause di detti impedimenti.

Il Difensore Civico Comunale, ai sensi dell'art. 11, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, svolge, altresì, la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'art. 127 del decreto medesimo.

2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
- b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
- c) dalle associazioni di cui all'art. 53 dello Statuto comunale, nonché dalle Consulte di cui all'art. 54 del medesimo;
- d) dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela;
- f) da cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti in questo Comune, ma nel quale operino o desiderino fissare la loro dimora.

3. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei Consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. Il Difensore Civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali amministrativi; esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

ART. 2 - Elezione

1. L'elezione del Difensore Civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto comunale, completate da quelle previste dal presente regolamento.
2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, da tenersi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 3 - Durata in carica, rielezione

1. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo di cinque anni, salvo il caso di Difensore Civico convenzionato di cui all'art. 56 dello Statuto comunale, il cui incarico sarà disciplinato dalla relativa convenzione, esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta. Due mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Comunale indica le procedure per la nuova elezione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 4 - Candidature

1. Il Sindaco, avvalendosi dell'apporto della Giunta, provvede, almeno quaranta giorni prima della scadenza della presentazione dei candidati, ad informare la cittadinanza sulle modalità della presentazione delle candidature.
2. Le candidature sono presentate da singoli cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento (art. 6 e successivi).
3. Ogni candidatura dev'essere corredata:
 - a) dal curriculum della persona preposta, in relazione ai requisiti dell'art. 6 del presente regolamento;
 - b) dalla dichiarazione d'inesistenza delle cause- d'ineleggibilità di cui all'art. 7 del presente regolamento.
4. Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato e hanno valore di autocertificazione; sono esenti da bollo. Tutta la documentazione verrà trasmessa al Segretario Comunale, il quale verificherà la regolarità della stessa e la rispondenza dei requisiti e trasmetterà le candidature al Sindaco, corredate da tutta la suddetta documentazione.

ART. 5 - Nomina, entrata in carica

1. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico, invitandolo, entro quindici giorni dalla notifica, ad accettare per iscritto la nomina, nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e del presente regolamento.
2. Il Difensore Civico entra in carica il giorno successivo alla consegna della lettera di accettazione, la quale deve essere debitamente protocollata.
3. La Giunta provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni del Difensore Civico, in conformità al presente regolamento.

ART. 6 - Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che siano da almeno due anni residenti nel Comune di Noventa di Piave o nei Comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave, Fossalta di Piave e iscritti nelle liste elettorali dei predetti Comuni e che offrano garanzia di indipendenza, imparzialità, obiettività, serenità di giudizio, tolleranza, probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa
2. I candidati non devono:
 - a) avere riportato condanne penali o aver procedimenti penali in corso;
 - b) avere riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Albo professionale
3. I candidati devono essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche.
4. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato oltre che con l'indicazione dei titoli di studio, con eventuali titoli di abilitazione e/o esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, o di pubblico impiego dei quali è in possesso.

ART. 7 - Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale:

A. coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a consigliere comunale, nonché di ineleggibilità a Sindaco previste dal D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

B. coloro i quali:

- a) ricoprono una carica pubblica elettiva, locale o nazionale;
- b) sono ministri di culto;
- c) sono stati candidati a Sindaco o a consigliere del Consiglio Comunale in carica;
- d) ricoprono incarichi negli organismi direttivi dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;

C. coloro i quali, rispetto al Comune, agli enti, istituti o aziende vincolati al Comune o ai Comuni associati nel caso di Difensore Civico intercomunale od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:

- a) sono dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- b) sono titolari, amministratori, dirigenti e/o dipendenti di enti, istituti o aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese che hanno in essere rapporti contrattuali con il Comune o che sono comunque ad esso, o ai Comuni associati nel caso di Difensore Civico intercomunale, vincolati da contratti d'opera o ricevono da esso, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi ovvero abbiano ricoperto tali cariche nei tre anni precedenti all'elezione di Difensore Civico comunale;
- c) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo che costituiscano oggetto di rapporti economici;
- d) sono consulenti legali, tecnici o amministrativi del Comune, o dei Comuni associati nel caso di Difensore Civico intercomunale, o di enti e imprese da esso controllati o sovvenzionati ovvero hanno lite pendente con i summenzionati soggetti;
- e) ricoprono nella legislatura in corso o abbiano ricoperto nella precedente legislatura, la carica di assessore o di revisore dei conti o di sindaco nella precedente legislatura;
- f) sono ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado di amministratori, dipendenti o del segretario del Comune.

ART. 8 - Incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità di cui al precedente art. 7 sono anche cause di incompatibilità.

2. Quando queste ultime si verificano il Difensore Civico deve rimuovere le cause stesse, pena la decadenza.

ART. 9 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto e dall'art. 3 del presente regolamento, il Difensore Civico cessa dalla carica per:

a) Decadenza

1.1 Il Difensore Civico cessa dalla carica per decadenza verificandosi le condizioni previste dal precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al primo comma dell'art. 6.

1.2 Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la preesistenza di cause di ineleggibilità, il Consiglio Comunale prende atto della decadenza immediata del soggetto dall'Ufficio di Difensore Civico e avvia le procedure per la nomina del nuovo Difensore Civico.

1.3 Venendo meno uno dei requisiti necessari, il Consiglio Comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un consigliere, corredata dalla documentazione che comprova esser venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'Ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che siano venuti meno uno o più requisiti prescritti. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

b) Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi e ripetute inadempienze, gravi violazioni della legge o per comprovata inefficienza, con la medesima procedura richiesta per la sua elezione. La proposta di revoca, presentata da almeno un componente il consiglio comunale, dev'essere motivata e circostanziata, approvata dal Consiglio stesso col voto di due terzi dei consiglieri assegnati, espresso con votazione segreta. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa, il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore Civico comunale, invitandolo a presentare le sue controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento con propria memoria da depositarsi agli atti preparatori del Consiglio. Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale decide sulla proposta di

revoca e sulle controdeduzioni dell'interessato con la medesima procedura richiesta per l'elezione di quest'ultimo. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata, il Consiglio Comunale dichiara la revoca del Difensore Civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

c) Dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio Comunale ha preso atto;

2. Il Difensore Civico cessa, inoltre, dalla carica nel caso di nomina del Difensore Civico convenzionato ai sensi dell'art. 56 dello Statuto comunale.

ART. 10 - Competenze economiche

Gli oneri per le competenze economiche del Difensore Civico comunale saranno sostenuti dal Comune il quale provvederà alla loro previsione e disciplina con il provvedimento di nomina del Difensore Civico.

ART. 11 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni e carenze di uffici ed attività di altre pubbliche amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 1, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

ART. 12 - Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico:

a) i consiglieri comunali in carica nel Comune;

b) le Pubbliche Amministrazioni;

c) il Segretario comunale ed i Revisori dei Conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;

d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al terzo comma dell'art. 1, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie, comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 1, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

ART. 13 - Attivazione e conclusione degli interventi

1. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

2. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

ART. 14 - Diritto di accesso

1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 1:

a) di richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione.;

b) di consultare ed ottenere copia ed entro i tempi previsti dal Regolamento per il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

ART. 15 - Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico, acquisiti gli elementi di conoscenza con le modalità stabilite dal presente articolo, decide se sussista effettivamente una situazione che renda necessario proseguire il suo intervento.

2. In tal caso il Difensore Civico informa di tale esigenza il Sindaco e il Segretario comunale od il Presidente ed il direttore dell'Ente, e concorda con il funzionario preposto i tempi ed i modi per la consultazione della pratica o del

procedimento amministrativo relativo e per l'acquisizione di ogni elemento utile per la definizione della questione, oltre a quelli già a sua conoscenza.

L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante.

3. Dopo tale esame il Difensore Civico comunica verbalmente o per iscritto al funzionario interessato le proprie osservazioni ed, eventualmente, le indicazioni che considera utili ad assicurare la legittimità del provvedimento o dell'atto, assegnando anche un termine massimo.

Effettua anche segnalazione del suo intervento, trasmettendone copia, al Sindaco e al Segretario comunale od al Presidente dell'Ente o dell'Amministrazione di cui al 3 comma dell'art. 1.

ART. 16 - Inadempienze, Provvedimenti

1. Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda ad altro soggetto previsto dall'art. 1, che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato motivo, l'accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dalla stesso richiesti e in genere ostacoli lo svolgimento delle funzioni;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore Civico;
- d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico a non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;

2. Il Sindaco comunica al Difensore Civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla commissione di disciplina od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

ART. 17 - Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, con scadenza annuale a partire dalla data di insediamento, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli Enti e soggetti dalla stessa dipendenti.

2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Sindaco il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione e' trasmessa dal Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed ai Revisori dei Conti.

3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Sindaco, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre Amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.

5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

6. La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, dev'essere diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

ART. 18 - Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le Commissioni consiliari, d'intesa con il Sindaco possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

ART. 19 - Rapporti con il Sindaco e gli altri organi comunali

1. Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.

2. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

ART. 20 - Rapporti con il Segretario comunale

1. Il Difensore Civico informa il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Segretario comunale interviene, su richiesta del Difensore Civico per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

3. Il Segretario comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

ART. 21 - Sede, attrezzatura, segreteria

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo comunale in locali adeguati.

2. Per tutte le attività di competenza dell'ufficio del Difensore Civico la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

3. Con apposito provvedimento da adottarsi dal Consiglio comunale si procede alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore Civico.

Le dotazioni dei posti addetti al servizio vengono stabilite sentito il parere del Difensore Civico comunale, dopo la sua entrata in carica. Alla costituzione del servizio viene provveduto mediante riduzione dell'organico di altri uffici, secondo le proposte avanzate dalla Giunta Comunale al Consiglio, evitando aumenti d'organico e, per quanto possibile, modifiche delle qualifiche funzionali. All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio viene provveduto dalla Giunta comunale, sentito il Difensore Civico, gradualmente, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

4. Il servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica. In particolare il servizio di segreteria:

- a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui all'art. 1, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c) richiede agli interessati i chiarimenti dell'integrazione della documentazione che risultino necessari;
- d) riceve i cittadini che accedano personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti sull'organo cui rivolgersi nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico;
- e) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

ART. 22 - Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
3. Il Sindaco può' richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico.
Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, il Sindaco invita il Difensore civico ad una riunione per definire le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti. In presenza di valutazioni diverse le idonee soluzioni vengono determinate dal Sindaco dopo aver acquisito in merito il parere del Segretario comunale.

Art. 23 - Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri comuni, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore civico può partecipare a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione la

Giunta comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione, entro un limite massimo predeterminato.

INDICE

ART. 01- Finalità	Pag. 1
ART. 02- Elezione	Pag. 2
ART. 03- Durata in carica -- rielezione	Pag. 2
ART. 04- Candidature	Pag. 2
ART. 05- Nomina, entrata in carica	Pag. 3
ART. 06- Requisiti	Pag. 3
ART. 07- Ineleggibilità	Pag. 3
ART. 08- Incompatibilità	Pag. 4
ART. 09- Cessazione dalla carica	Pag. 5
ART. 10- Competenze economiche	Pag. 6
ART. 11- Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni	Pag. 6
ART. 12- Limitazione degli interventi	Pag. 6
ART. 13- Attivazione e conclusione degli interventi	Pag. 7
ART. 14- Diritto di accesso	Pag. 7
ART. 15- Esercizio delle funzioni	Pag. 7
ART. 16- Inadempienze, provvedimenti	Pag. 8
ART. 17- Relazioni con il Consiglio Comunale	Pag. 8
ART. 18- Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta Comunale	Pag. 9
ART. 19- Rapporti con il Sindaco e gli altri organi comunali	Pag. 9
ART. 20- Rapporti con il Segretario Comunale	Pag. 10
ART. 21- Sede, attrezzatura, segreteria	Pag. 10
ART. 22- Oneri a carico del Comune	Pag. 11
ART. 23- Rapporti con altri organi di difesa civica	Pag. 11